

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-652 del 11/02/2022
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO ATTRAVERSAMENTO CON CAVO TELEFONICO - RIO FERRATO - COMUNE DI RIOLO TERME (RA)- SOCIETA' TIM spa - PROCEDIMENTO N. BO06T0112.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-672 del 10/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno undici FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO – RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO ATTRAVERSAMENTO CON CAVO TELEFONICO – RIO FERRATO – COMUNE DI RIOLO TERME (RA)- SOCIETA' TIM spa - PROCEDIMENTO N. BO06T0112.**

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- l'art. 117 comma 2 della Costituzione Italiana, le sentenze n. 336 del 2005 e n. 272 del 2010 emesse dalla Corte Costituzionale, la Direttiva 2002/20/CE del 07/03/2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), il

Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259, “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” e ss.mm.ii, il Decreto Legislativo 15/02/2016, n. 33 “Attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”, la Sentenza n. 2335 del 1 giugno 2016 emessa dal Consiglio di Stato, Sez. III, la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;

- il parere emesso dal Servizio Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali, protocollo n. PGDG/2018/0013773 del 02/10/2018, con cui si conferma: l’esenzione dall’obbligo di pagamento dei canoni concessori e delle spese di istruttoria per occupazione di aree del demanio idrico con reti di comunicazione elettronica, in applicazione del Decreto Legislativo n. 259/2003 e l’obbligo di versamento del deposito cauzionale previsto all’art. 20 della Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004, a garanzia degli obblighi del concessionario relativamente all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, in quanto coerente applicazione dell’art. 93, comma 2, Decreto Legislativo n. 259/2003;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;

– la deliberazione del Direttore Generale n. 221, del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott. Fabrizio Magnarello;

**PRESO ATTO CHE:**

- con determinazione dirigenziale n.11482 del 25/08/2006, la Regione Emilia Romagna ha rilasciato alla soc. Telecom spa la concessione demaniale per la posa di un'infrastruttura e cavo telefonico per l'attraversamento del Rio Ferrato, nel Comune di Riolo Terme (RA), area identificata catastalmente al Fg. 33, mappli 115 e 130;
- con domanda PG/2021/129941 del 20/08/2021, il legale rappresentante della società TIM spa, c.f. 00488410010, sede legale in via G. Negri, 1 - Milano, ha richiesto il rinnovo della concessione suddetta per il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 276, del 15/09/2021, senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** che l'area oggetto di concessione rientra all'interno del Sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT 4070011 "Vena del Gesso Romagnola" ed all'interno del Parco Regionale della Vena del Gesso, si rende necessario acquisire la valutazione di incidenza ed il nulla Osta del Parco, oltre, al nulla osta idraulico dalla competente Regione Emilia Romagna ai sensi del *R.D. 523/1904, della L.R. n. 7/2004 e della L.R. n. 13/2015*. Pertanto, con nota pg 136025 del 02/09/2021 e 139155 del 09/09/2021, si è provveduto alla convocazione, ai sensi degli artt. 14, c.2 e 14 bis, della L. n. 241/90, della Conferenza di Servizi decisoria, semplificata e asincrona, finalizzata all'acquisizione degli assensi della Regione Emilia Romagna – servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna e dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna ;

**PRESO ATTO che:**

- con nota pg 189786, del 10/12/2021, viene acquisto agli atti l'assenso (valutazione d'incidenza e nulla osta) senza prescrizioni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Vena del Gesso Romagnola,

al rinnovo della concessione;

- che con nota pg 156432, del 11/10/2021, viene acquisito agli atti l'assenso (nulla osta idraulico determinazione dirigenziale n. 3445, del 02/10/2021) con prescrizioni della Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna;

**CONSIDERATA** la conclusione positiva della Conferenza di Servizi; il mantenimento dell'infrastruttura viene ritenuto compatibile con le esigenze di conservazione del demanio, di tutela della sicurezza idraulica ed ambientale;

**PRESO ATTO** che per l'occupazione dell'area del demanio idrico di cui trattasi, non sono dovuti canoni concessori e spese di istruttoria, in applicazione della vigente normativa nazionale in materia di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sopra richiamata;

**ACCERTATO** che la società richiedente ha versato, a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 (euro 125,00 in data 24/07/2006 ed euro 125,00 in data 02/02/2022), a garanzia degli obblighi del concessionario relativi al ripristino dei luoghi, in coerente applicazione del Decreto Legislativo n. 259/2003;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dalla società TIM spa, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO** la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla **società TIM spa**, c.f. 00488410010, sede legale in via

G. Negri, 1 - Milano, il rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con infrastruttura e cavo telefonico per l'attraversamento del Rio Ferrato, nel Comune di Riolo Terme (RA), area identificata catastalmente al Fg. 33, mappli 115 e 130; indicativamente individuato alle seguenti coordinate UMT-RER: x=716144; y=904404), codice pratica BO06T0112;

2. di stabilire che la concessione abbia scadenza al **31/12/2040**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della soc. TIM spa in data 07/02/2022 (PG/2022/19828) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 3445 del 02/10/2021, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di applicare l'esenzione dal pagamento del canone annuale e delle spese di istruttoria, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento del deposito cauzionale;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata,

è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

10. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che il deposito cauzionale è introitato su apposito Capitolo del bilancio della Regione Emilia Romagna;
12. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 36, del 31/03/2021, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

IL DIRIGENTE

*Fabrizio Magnarello*

*Firmato digitalmente*

## **AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla **società TIM spa**, c.f. 00488410010, sede legale in via G. Negri, 1 - Milano, (codice procedimento BO06T0112).

#### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Ferrato, catastalmente individuata al Fg. 33, mappli 115 e 130, del Comune di Riolo Terme (RA), indicativamente alle seguenti coordinate UMT-RER: x=716144; y=904404), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione, consiste in un'infrastruttura e cavo telefonico che attraversamento il Rio Ferrato.

#### **ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il

concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

### **ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO**

**DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA – SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE –**

**RAVENNA N. 3445 DEL 02/10/2021**

*<<1. è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto,*

*escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*

*2. questo Servizio resta completamente sollevato da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti a cose o persone sia durante gli eventi di piena che nell'uso ordinario. Tale responsabilità resta a carico del richiedente;*

*3. l'opera dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del richiedente;*

*4. sono a carico del richiedente gli oneri che derivano per lo spostamento, anche provvisorio, o per l'adeguamento degli attraversamenti di cui al presente disciplinare tecnico in caso di lavori sui corsi d'acqua; gli eventuali ripristini che si rendessero necessari a seguito di danni causati dal passaggio delle piene;*

*5. la presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*

*6. qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec [stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it](mailto:stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it)*

*7. questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*

*8. per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*

*9. dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*

*10. dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*

*11. la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica; 12. la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. >>*

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2040**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

#### **ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

## **ARTICOLO 6 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

## **ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative

disposizioni.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**